

REGOLAMENTO

Regolamento concernente la collaborazione tra A.N.AC. ed altri enti per lo svolgimento di attività formative.

IL CONSIGLIO

Vista

la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

Visto

il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”;

Visto

il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recante “codice dei contratti pubblici”;

Visto

l’art. 15 l. n. 241/1990, il quale prevede che “Le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

Visto

il Comunicato del Presidente del 7 settembre 2016 recante “Concessione del patrocinio e autorizzazione all’utilizzo del logo dell’Autorità”;

Visto

il Regolamento di organizzazione dell’Autorità approvato con delibera n. 919 del 16 ottobre 2019, come da ultimo modificato con delibera n. 1125 del 4 dicembre 2019 e delibera n. 50 del 22 gennaio 2020;

Visti

i deliberati del Consiglio del 7 ottobre 2020 e del 4 novembre 2020, che dispongono un nuovo regime per la stipula di convenzioni, accordi e protocolli d’Intesa;

APPROVA



il seguente Regolamento:

TITOLO I Disposizioni generali

Articolo 1 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) <<Autorità>>, l'Autorità Nazionale Anticorruzione;
 - b) <<Consiglio>>, il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità;
 - c) <<Ufficio>>, l'Ufficio Relazioni esterne.

Articolo 2 Finalità

1. L'Autorità partecipa alle iniziative di natura formativa in quanto parte essenziale del proprio mandato istituzionale.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità, i criteri e le procedure per l'avvio e la gestione di percorsi formativi in collaborazione con enti esterni, al fine di garantire pari opportunità alle istituzioni nazionali ed internazionali che intendano concorrere alla promozione della cultura dell'etica e della legalità nella Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento al settore dei contratti pubblici.

TITOLO II Strumenti di collaborazione

Articolo 3 Protocolli d'Intesa, Convenzioni o Accordi quadro

1. L'Autorità partecipa alla progettazione di seminari, incontri, corsi specialistici o di perfezionamento comunque denominati, attraverso la stipula di Protocolli d'Intesa, Convenzioni o Accordi quadro con soggetti pubblici che operino a livello nazionale e non strettamente locale, ai quali la legge specificamente attribuisca il compito di svolgere attività formativa a favore di specifiche categorie di dipendenti pubblici, quali, a titolo esemplificativo, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, la Scuola Superiore della Magistratura e la Scuola Superiore di Polizia.
2. Gli enti di cui al comma 1, che intendano stipulare gli atti ivi previsti inviano apposita domanda all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it, allegando la documentazione relativa all'oggetto del percorso formativo al fine di consentire all'ufficio competente di verificare l'attinenza alle materie di competenza dell'Autorità.



3. L'Ufficio di cui al comma precedente si raccorda preventivamente con l'Organo d'indirizzo in merito alla fattibilità dell'accordo e predispone sulla base dei modelli disponibili e delle indicazioni ricevute una bozza di testo da inoltrarsi alla controparte per la condivisione.
4. Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti, le Parti potranno prevedere l'assegnazione di incarichi di docenza a Consiglieri, a titolo gratuito, ovvero a dirigenti o funzionari in rappresentanza dell'Autorità nonché la partecipazione di un numero predeterminato di dipendenti della stessa in veste di uditori.
5. Il testo concordato e approvato dal Consiglio viene sottoscritto digitalmente dai rappresentanti delle Parti e pubblicato nella sezione del sito istituzionale dedicata ai Protocolli d'Intesa.

Articolo 4

Patrocinio gratuito e autorizzazione all'utilizzo del logo

1. I soggetti sia pubblici che privati, quali Università, organizzazioni, enti, associazioni, fondazioni, comitati *no profit* o comunque soggetti di chiara fama e prestigio, che non presentino i requisiti indicati dall'art. 3 e che, in forza del loro rilievo istituzionale, scientifico, economico, sociale, culturale, notorietà, struttura sociale, diano garanzia di affidabilità, serietà, correttezza e validità della proposta, possono richiedere la concessione del patrocinio gratuito per lo svolgimento di autonome iniziative a carattere formativo. Tali iniziative devono essere ritenute dall'Autorità meritevoli sotto il profilo della qualità e della rilevanza dei contenuti e devono essere attinenti alle materie rientranti nella missione istituzionale dell'Autorità.
2. Il patrocinio rappresenta la massima forma di adesione e sostegno morale ad eventi non direttamente organizzati dall'Autorità, oltre che una manifestazione di apprezzamento per l'apporto che gli stessi determinano ai suoi obiettivi istituzionali.
3. La concessione del patrocinio e/o l'autorizzazione all'utilizzo del logo sono a titolo gratuito, non hanno carattere oneroso per l'Autorità e non comportano benefici finanziari di alcun genere a favore del soggetto richiedente, né alcuna partecipazione dell'Autorità alle spese organizzative dell'iniziativa.
4. Le stesse sono concesse per tutta la durata di singole iniziative, non si estendono per analogia ad altre iniziative analoghe o affini, anche se provenienti dallo stesso soggetto richiedente e per le quali va formulata una nuova richiesta, e non possono essere accordate in via permanente o utilizzate a fini certificativi o per altri effetti giuridici.
5. Il patrocinio e/o l'autorizzazione all'utilizzo del logo, inoltre, non sono concessi per iniziative di carattere strettamente locale che non abbiano alcuna risonanza nazionale o che abbiano, anche indirettamente, fine lucrativo o di promozione di marchi di fabbrica o di pubblicità di prodotti commerciali o editoriali, di ditte, aziende, etc. Il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo possono essere concessi anche ad iniziative a carattere internazionale, purché aventi un contenuto attinente alle materie di competenza dell'Autorità.
6. Si evidenzia, inoltre, che la concessione del patrocinio non dà diritto automaticamente all'utilizzo del logo, che va espressamente richiesto. In ogni caso, l'utilizzo del logo è comunque subordinato alla concessione del patrocinio.



7. Le relative istanze devono essere inviate mediante la completa compilazione del Modulo allegato al presente Regolamento all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it in tempo utile per consentire agli Uffici di compiere le opportune valutazioni in relazione alla data prevista per lo svolgimento dell'iniziativa e, comunque, non oltre il termine di 60 giorni precedenti quest'ultima.

8. I beneficiari sono tenuti a far risaltare in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, etc.) che le attività sono realizzate con il patrocinio dell'Autorità. Il logo, in particolare, dovrà essere apposto in adeguata evidenza e comunque con pari rilievo rispetto ad altri eventuali emblemi o loghi di enti pubblici o privati patrocinatori dell'iniziativa. Prima di procedere alla stampa definitiva del materiale, il beneficiario dovrà sottoporre le bozze all'ufficio competente dell'Autorità, mentre una copia del materiale stampato in via definitiva deve essere trasmesso all'Autorità per eventuali controlli.

9. L'Autorità potrà recedere in qualsiasi momento dalla concessione del patrocinio al fine di tutelare la propria immagine qualora venga riscontrato il mancato rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento. In particolare, nel caso di dichiarazioni mendaci relative alla tipologia, allo svolgimento ed alle finalità dell'iniziativa, alla natura del soggetto organizzatore, all'utilizzo della dicitura "patrocinio" e del logo ovvero a modalità di impiego degli stessi non conformi al presente Regolamento, sarà inibita al beneficiario la possibilità di ricevere ulteriori patrocini, fermo restando il riscontro di eventuali responsabilità di ordine penale e civile.

10. Il patrocinio non può prevedere il conferimento di incarichi di docenza ai componenti del Consiglio nonché a dirigenti e funzionari in rappresentanza dell'Autorità, salvo che la partecipazione risulti limitata ad eventi introduttivi o lezioni aperte anche ai non iscritti. Al di fuori di questi casi, eventuali incarichi di docenza assegnati ai dipendenti A.N.AC. saranno svolti a titolo personale.

11. Il presente articolo non si applica alle iniziative che ricadono nell'ambito applicativo di Protocolli d'intesa o convenzioni stipulati dall'Autorità nei quali sia già disciplinata la partecipazione dell'Autorità e l'utilizzo del logo.

TITOLO III Disposizioni finali e di rinvio

Articolo 5 Altre attività formative

1. In mancanza di Protocolli d'Intesa, Convenzioni, Accordi quadro e rilascio del patrocinio ai sensi delle disposizioni che precedono, l'Autorità partecipa unicamente ad eventi formativi gratuiti, organizzati da soggetti pubblici o privati.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, eventuali interventi o docenze potranno essere svolte dai dipendenti sulla base di apposito mandato consiliare.

Articolo 6 Tirocini



1. L'attivazione di tirocini curriculari ed extracurriculari avviene sulla base di apposite convenzioni tra l'Autorità ed i soggetti promotori, in conformità al Regolamento vigente in materia.

Articolo 7 Pubblicità ed entrata in vigore

1. La pubblicità è assicurata mediante la pubblicazione del presente atto nella sezione "Regolamenti" del sito istituzionale.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Approvato dal Consiglio nell'adunanza del 4 novembre 2020 con delibera n. 1117.

Il Presidente
Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 23 dicembre 2020
Il Segretario verbalizzante Maria Esposito